

Transazione fiscale e tributi locali: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 06/07/2021

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *ter* del RD n. 267/1942 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*) può includere anche i debiti relativi ai tributi locali se attribuiti alla gestione delle agenzie fiscali da una convenzione tra l'ente locale e l'agenzia stessa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 40/2021/PAR, depositata lo scorso 2 luglio.

Come è noto, l'art. 182 *ter* disciplina la transazione fiscale, che prevede la possibilità di convenire il pagamento in misura ridotta o dilazionata dei crediti tributari privilegiati e chirografari, sia quelli iscritti che non iscritti a ruolo, nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (l'istituto è praticabile soltanto in presenza dei presupposti che rendono ammissibili dette procedure). Alla transazione possono avere accesso soltanto gli imprenditori che si trovino in stato di crisi e che, ai sensi dell'art. 1 della Legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Tanto premesso, la Corte ha ricordato che l'art. 57 del Decreto Legislativo n. 300/1999, al secondo comma, prevede che *"le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono"*; e, pertanto, non è da escludere che un ente locale attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle Agenzie fiscali, che divengono pertanto responsabili dell'attività di accertamento (quantificazione della base imponibile e liquidazione del tributo).

Ad eccezione dei crediti tributari appena individuati, in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell'art. 182 *ter* non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali).